

STUDIO LEGALE DISCEPOLO

Avv. MAURIZIO DISCEPOLO
Avv. VINCENZO RAPEX
Avv. ALESSANDRA GAMBACORTA
Avv. ENNIO TOMASSONI COMPAGNUCCI SPAGNOLI
Avv. OLIMPIA FRAPICCINI
Avv. BARBARA SCHIADA'
Avv. MOIRA MERCANTI
Avv. SIMONA RAMPIONI
Avv. DANIELE DISCEPOLO
Avv. LARA DISCEPOLO

60121 ANCONA - via Matteotti n. 99
tel. 071 / 54000 - 206448 - 2073928
fax 071 / 54914

00141 ROMA - via Conca d' Oro n. 184/190, pal. D
tel. e fax 06 / 37513632

info@studiodiscepolo.com
www.studiodiscepolo.eu

Ancona, 01 agosto 2024

Allo Spett.le
TRIBUNALE DI ANCONA

VIA MAIL: simonetta.pascucci@giustizia.it
VIA MAIL: maura.paoletti@giustizia.it
VIA MAIL: cinzia.iencinella@giustizia.it

OGGETTO (1005/CA1): Richiesta di Pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Tribunale di Ancona Sezione II Civile, Ufficio Procedure concorsuali n. 83-1/2024 - Apertura liquidazione controllata

Formulo la presente in qualità di liquidatore nominato dal Tribunale di Ancona, Sezione II Civile, Ufficio Procedure concorsuali, in persona del Giudice dott.ssa Filippello, con sentenza emessa all' esito del giudizio n. 83-1/2024, in forza della quale è stata decretata l' apertura della procedura di liquidazione controllata del sig. Carioli Guido; lo scrivente ha accettato l' incarico in data odierna.

Con la presente chiedo cortesemente la trasmissione all' Ufficio competente di Codesto Tribunale della sentenza che allego, già oscurata dei dati sensibili, affinché la stessa venga pubblicata sul sito del Tribunale di Ancona entro tre giorni.

Resto a disposizione qualora fosse necessaria ulteriore documentazione e, in attesa di cortese conferma di ricezione della presente e dell' avvenuta pubblicazione, porgo cordiali saluti.

avv. Daniele Discepolo



Allegato n. 1 c.s.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA

Sezione II civile

Ufficio Procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello

Presidente rel.

Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Giudice

Dott. Andrea Marani

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **GUIDO CARIOLI** (C.F.: CRLGDU51A19G657J), nato a _____ a () il _____ e residente in _____ rappresentato dall'avv. **FABIOLA TOMBOLINI** e dall'avv. **EMANUELA SCALEGGI**;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
lette le note autorizzate depositate dal ricorrente in data 27/06/2024 cui risulta allegata una valutazione dei beni immobili di cui medesimo risulta comproprietario nonché una proposta d'acquisto degli stessi da parte di _____ per l'importo di euro _____,00;
sentite le parti all'udienza del 03/07/2024 ove si prendeva atto che la quota di reddito mensile messa a disposizione della procedura veniva limitata nell'importo di euro _____ conseguentemente all'aggiudicazione all'asta dell'immobile di proprietà adibito a residenza (proc. es. n. 112/2023) e alla necessità di stipulare un contratto di locazione;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 06/06/2024 GUIDO CARIOLI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;

b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo

della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;

e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessionarie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad euro) derivante principalmente da vicende di natura personale.

Atteso che il debitore risulta percettore di un reddito netto mensile di natura pensionistica pari a circa euro , quasi integralmente assorbito per assicurare al ricorrente un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Dalle predette somme, sottratto quanto necessario al mantenimento del ricorrente anche in considerazione della necessità di CARIOLI di sostenere un canone di locazione stimato congruo in complessivi euro , il debitore ha messo a disposizione della procedura la somma di euro mensili, dovendosi considerare appresa alla procedura ogni somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.

Il patrimonio del ricorrente è costituito dai seguenti beni:

i. immobili:

- quota di immobile contraddistinto al Catasto Fabbricati del al Foglio , part. , il o, meglio, valore di assegnazione all'esito della vendita in seno alla procedura esecutiva immobiliare n. rg. es. 112/2023;

- quota di di immobile sito in

- quota di di immobile sito in

nonché di terreni come da prospetto di cui al ricorso introduttivo;

ii. crediti:

- Entrate mensili costituite da emolumenti pensionistici pari ad euro circa al netto della somma trattenibile dal debitore per il proprio sostentamento;

- conto corrente bancario acceso presso identificato dal codice IBAN: con saldo attivo al 27/03/2024 per euro

iii. autovettura di tipo immatricolato nel

Con riferimento a tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza del debitore di organizzare la propria vita quotidiana, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dal debitore, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e della sua famiglia ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del tenore letterale della disposizione in commento e del suo riferimento al "giudice" anziché al "Tribunale" e rilevato altresì che l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra i contenuti necessari della sentenza, ritiene il Collegio che tale determinazione in concreto debba essere demandata al nominando Giudice delegato.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza legale nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai "crediti posteriori" e non a quelli anteriori. Tali spese, peraltro, non potrebbero comunque ritenersi sorte "in funzione" della liquidazione in assenza di una norma che preveda l'assistenza obbligatoria di un avvocato nella presentazione della domanda di liquidazione controllata.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore GUIDO CARIOLI (C.F.: CRLGDU51A19G657J);

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa Giuliana Filippello;

NOMINA liquidatore l'OCC, avv. DANIELE DISCEPOLO;

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché

dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, ivi comprese le trattenute operanti sul trattamento pensionistico, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

DISPONE che il liquidatore intervenga nella procedura esecutiva pendente r.g. es. n. 112/2023 onde domandare l'improcedibilità nonché l'apprensione alla procedura concorsuale delle somme ricavate dalla vendita dei cespiti di proprietà del ricorrente;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura 1 che il debitore è autorizzato ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 02/07/2024.

Il Presidente estensore
dott.ssa Giuliana Filippello